



Newspaper della FAST-Confisal



FOCUS LAVORO E PREVIDENZA

 TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SU FISCO, LAVORO E DIRITTI DI GENERE **In questo numero:*****TFR 2027: nuove regole fiscali, cosa cambia davvero per i lavoratori******La norma cambi collocazione ma la tutela dei lavoratori rimane***

Dal 1° gennaio 2027 entrerà pienamente in vigore il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo n. 117 del 2026. Tra le disposizioni contenute nel provvedimento figura l'abrogazione dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 296 del 2006, la norma che aveva introdotto la cosiddetta clausola di salvaguardia sulla tassazione del trattamento di fine rapporto.

Una lettura isolata di questa abrogazione potrebbe far pensare che, dal 2027, venga meno la possibilità di applicare al TFR le aliquote e gli scaglioni IRPEF vigenti al 31 dicembre 2006, quando risultano più favorevoli al lavoratore.

Non è così.

La clausola di salvaguardia non è stata eliminata, ma trasferita nel nuovo Testo unico. L'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo n. 117/2026 stabilisce infatti espressamente che, per determinare l'imposta dovuta sul TFR, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

L'abrogazione della vecchia disposizione ha quindi una funzione di coordinamento normativo: la norma precedente viene cancellata perché il suo contenuto è stato inserito nel nuovo Testo unico. Non viene cancellata la tutela riconosciuta ai lavoratori.

Anche dal 2027 il TFR continuerà a essere assoggettato a tassazione separata. Non sarà sommato al reddito ordinario dell'anno e non verrà tassato semplicemente applicando le aliquote IRPEF all'intera liquidazione.

Il calcolo continuerà a tenere conto dell'ammontare del TFR e degli anni di maturazione. Successivamente, l'Amministrazione finanziaria provvederà alla riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media dei cinque anni precedenti, applicando anche la clausola di salvaguardia quando le aliquote e gli scaglioni del 2006 risultino più convenienti

Perché si è creata confusione?

La confusione nasce dall'articolo 376 del nuovo Testo unico, che comprende tra le disposizioni abrogate anche l'articolo 1, comma 9, della legge n. 296/2006.

Questa abrogazione, però, non può essere letta da sola. Il nuovo Testo unico riunisce e coordina in un unico provvedimento norme che prima erano contenute in leggi diverse. Per questa ragione molte vecchie disposizioni vengono formalmente abrogate dopo essere state riprodotte nel nuovo testo.

È esattamente ciò che è avvenuto con la clausola di salvaguardia del TFR: la vecchia norma viene abrogata, ma il suo contenuto è confermato dall'articolo 21, comma 11.

Pertanto non è corretto affermare che dal 2027 scomparirà il confronto con le aliquote del 2006 o che i lavoratori con maggiore anzianità rischieranno automaticamente di pagare più tasse. Per quanto riguarda questa specifica tutela, il nuovo Testo unico non introduce un peggioramento.

Cosa devono fare i lavoratori?

I lavoratori non devono anticipare il pensionamento, cambiare la data di cessazione del rapporto o richiedere anticipazioni del TFR per timore della scomparsa della clausola di salvaguardia.

Scelte così importanti devono essere valutate sulla base della situazione personale, previdenziale e lavorativa, non sulla base di un aumento fiscale che, sotto questo profilo, non è stato introdotto.

Resta sempre utile verificare preventivamente l'importo netto del proprio TFR, soprattutto in presenza di anticipazioni, periodi di lavoro molto lunghi o situazioni contributive particolari. Ma dal 2027 continuerà a operare la tutela che consente di utilizzare le aliquote e gli scaglioni del 2006 quando risultano più favorevoli.

TFR 2027: COSA CAMBIA DAVVERO

Dal 2027 entra in vigore il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.

- **La vecchia norma sulla clausola di salvaguardia viene formalmente abrogata.**
- **La stessa tutela è però riprodotta nell'articolo 21, comma 11, del D.Lgs. n. 117/2026.**
- **Restano applicabili, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni IRPEF vigenti al 31 dicembre 2006.**
- **Il TFR continua a essere sottoposto a tassazione separata.**
- **Resta la riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media dei cinque anni precedenti.**
- **Non è previsto un aumento automatico della tassazione dal 2027**

Per assistenza e supporto contatta le nostre sedi [!\[\]\(235bfe13ebf007ce2eea9e689707fac7_img.jpg\) clicca qui](#)